

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
157/2022/R/GAS**

**ORIENTAMENTI FINALI IN TEMA DI RIFORMA DEL PROCESSO DI
CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

5 aprile 2022

Premessa

Il presente documento per la consultazione fa seguito al documento per la consultazione 502/2021/R/gas con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha illustrato alcuni degli aspetti applicativi della riforma dei conferimenti di capacità trasporto di cui alla deliberazione 147/2019/R/gas, con particolare riferimento alle modalità con cui l'impresa di trasporto conferisce all'Utente del Bilanciamento la capacità di trasporto funzionale alla fornitura dei punti di riconsegna allacciati a rete di distribuzione.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in un formato elettronico che consenta la trascrizione del testo, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **16 maggio 2022**.*

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lettere b) e c), in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione a eventuali esigenze di riservatezza.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità mercati gas all'ingrosso**

*Corso di Porta Vittoria, 22 – 20122 Milano
tel. 02.655.65.351/608
fax 02.655.65.265*

sito internet: www.arera.it

e-mail: protocollo@pec.arera.it; mercati-ingrosso@arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è



raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1.	Introduzione	6
2.	Possibili modalità di recupero dei costi di trasporto mediante l'applicazione di un corrispettivo variabile e relativo ambito di applicazione	8
3.	Trattamento dei clienti finali con consumi fuori punta	11
4.	Trattamento dei clienti finali aventi categoria d'uso T2	12
5.	Gestione dei conguagli dei corrispettivi applicati in caso di rettifica di parametri e prelievi ed ulteriori aspetti inerenti ai processi di <i>settlement</i>	13
6.	Entrata in vigore della riforma	17

1. Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 16 aprile 2019, 147/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 147/2019/R/gas), che ha fatto seguito al documento per la consultazione 1° marzo 2018, 114/2018/R/gas, è stata approvata la riforma dei processi di conferimento della capacità di trasporto presso i punti di riconsegna della rete di trasporto con le reti di distribuzione e i corrispondenti punti di uscita, stabilendone l'entrata in vigore al 1° ottobre 2020.
- 1.2 La suddetta deliberazione ha definito gli aspetti principali relativi alla determinazione delle capacità associate ai punti di riconsegna e i relativi flussi informativi, pur rimandando l'approfondimento di alcuni punti specifici ad una valutazione degli aspetti implementativi effettuata su base sperimentale dal Responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB). Tali aspetti riguardano:
- a) le modalità e tempistiche di calcolo del fattore di conversione del prelievo convenzionale massimo in capacità di trasporto, definito per ciascun *city gate* (di seguito: z_{cg}) considerando anche possibili aggregazioni;
 - b) le condizioni climatiche convenzionali da considerare per la determinazione del valore massimo del profilo di prelievo attribuito al punto di riconsegna allacciato alla rete di distribuzione o PdR (di seguito: P_{PdR}^{max}), ai sensi dell'articolo 5 del TISG, determinato assumendo un opportuno valore del fattore di correzione climatica (di seguito: W_{kr});
 - c) le modalità di trattamento dei PdR la cui capacità è utilizzata prevalentemente al di fuori del periodo di punta stagionale;
 - d) le modalità di gestione per eventuale recupero dei costi di trasporto associati ai PdR misurati annualmente mediante l'applicazione di un corrispettivo definito per unità di volume prelevato presso i medesimi PdR.
- 1.3 Successivamente, con la deliberazione 1° aprile 2020, 110/2020/R/gas, si è ritenuto opportuno rinviare l'avvio della riforma al 1° ottobre 2021, anche in considerazione delle richieste pervenute in tal senso da operatori e da associazioni di categoria, nonché per tenere conto del fatto dell'emergenza sanitaria nazionale dovuta alla pandemia di Covid-19.
- 1.4 Inoltre, in ragione del fatto che il documento trasmesso dall'RdB non riportava proposte in merito alla soluzione ritenuta più efficiente né una valutazione degli effetti sulla capacità funzionale alla fornitura di ciascuna tipologia di cliente finale nelle varie ipotesi prese in considerazione, si è stabilito di ricondurre la conclusione delle valutazioni - di cui al comma 6.6 della sopraccitata deliberazione 147/2019/R/gas - a un procedimento dell'Autorità, dando a tal fine mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale e al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, per le parti di rispettiva competenza, di dare corso agli adempimenti di carattere procedurale, istruttorio e organizzativo necessari a svolgere le attività a esso attinenti.
- 1.5 Di conseguenza, con la deliberazione 30 marzo 2021, 134/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 134/2021/R/gas), l'Autorità ha, poi, di nuovo rinviato l'entrata in

vigore della riforma di un anno, anche al fine di sottoporre le nuove modalità di determinazione delle capacità di trasporto ai *city gate* ad un periodo di *test*. Pertanto, è stato previsto di avviare, con l'inizio dell'anno termico 2021-2022, una fase di sperimentazione nella quale testare tutti gli scambi informativi e le procedure funzionali al buon esito del processo di allocazione della capacità e delle connesse verifiche di capienza delle garanzie degli utenti. È stato, quindi, stabilito che l'RdB e il Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) trasmettessero entro il 1° luglio 2021, per l'approvazione con determina del Direttore della Direzione Mercati Energetici e Sostenibilità Ambientale e del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, una proposta condivisa dell'organizzazione della sperimentazione e del relativo monitoraggio. Tale proposta è stata approvata con la determina congiunta DMEA-DMRT 1° ottobre 2021, 3/2021, in quanto rispondente ai principi espressi nella deliberazione 134/2021/R/gas.

- 1.6 Infine, con il documento per la consultazione 502/2021/R/gas (di seguito: primo documento per la consultazione), recante aspetti applicativi della riforma dei conferimenti di capacità di cui alla deliberazione 147/2019/R/gas, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alla definizione degli aspetti richiamati alle lettere a) e b) del punto 1.2.
- 1.7 In particolare, il primo documento per la consultazione ha prospettato un approccio mirato a definire i rapporti tra le caratteristiche di consumo e i valori dei parametri P_{PdR}^{max} e z_{cg} anche attraverso un'analisi statistica delle relazioni fra i dati rilevanti dei *city gate*, ed in particolare tipologia di consumo, prelievi massimi storici e capacità conferita.
- 1.8 In estrema sintesi, il primo documento per la consultazione ha ipotizzato che:
 - sia considerato il massimo consumo giornaliero invernale dei *city gate* registrato negli ultimi 5 anni, ai fini dell'individuazione delle condizioni climatiche convenzionali da assumere per la determinazione del P_{PdR}^{max} ; conseguentemente la capacità attribuita a ciascun PdR avente componente termica risulterà dimensionata sul consumo atteso in condizioni di freddo intenso;
 - z_{cg} sia calcolato, per dimensione del *city gate*, prevedendo tre valori di z_{cg} in corrispondenza della classificazione in *city gate* di piccole, medie e grandi dimensioni; infatti, dall'analisi dei dati disponibili risulta che tanto maggiore è la dimensione dei *city gate* tanto maggiore è l'effetto legato alla non contemporaneità dei prelievi (ossia la somma dei prelievi massimi attesi dai singoli PdR tende a sovrastimare la somma del prelievo massimo registrato presso il *city gate*).
- 1.9 Le risposte pervenute al primo documento per la consultazione hanno riguardato più aspetti della riforma, ulteriori a quelli specifici oggetto del documento, sui quali non sono emerse rilevanti criticità. Pertanto, i valori di P_{PdR}^{max} e z_{cg} prospettati nel primo documento per la consultazione sono stati da ultimo ripresi nell'ambito della sperimentazione, in esito alla quale potranno essere definitivamente valutati.
- 1.10 Le ulteriori osservazioni pervenute nell'ambito del primo documento per la consultazione hanno riguardato, fra l'altro:

- a) l'esigenza di completare il quadro complessivo della riforma con gli aspetti richiamati alle lettere c) e d) del precedente punto 1.2, con le conseguenti modalità di trasferimento dei costi della capacità di trasporto nell'ambito delle condizioni economiche di tutela;
- b) nel caso di rilevazione giornaliera dei consumi, l'estensione ai PdR con categoria d'uso T2 del trattamento previsto per i PdR con categoria T1;
- c) l'esigenza di gestire gli effetti sull'attribuzione delle capacità di trasporto delle criticità ancora presenti nel funzionamento del *settlement*, ad esempio nei casi di allocazioni errate o correzione dei parametri rilevanti per l'attribuzione della capacità.

1.11 Inoltre, è stata rappresentata l'esigenza che il quadro complessivo della riforma sia completato entro il primo trimestre del 2022, affinché possa essere adeguatamente considerato nella campagna commerciale per il prossimo anno termico anche nei confronti dei clienti finali. Peraltro, è stato segnalato che l'introduzione di corrispettivi di trasporto differenziati per PdR avrebbero implicato la necessità di apportare importanti modifiche agli attuali sistemi di fatturazione con tempi lunghi e impatti non trascurabili, anche sulla trasparenza e confrontabilità delle offerte da parte dei clienti. Pertanto, alcuni soggetti intervenuti hanno avanzato la richiesta di un ulteriore posticipo della riforma.

1.12 Il presente documento per la consultazione intende illustrare gli orientamenti circa il completamento del quadro applicativo della riforma, tenendo conto sia delle osservazioni pervenute sia degli sviluppi in tema di *settlement* che possono avere impatto sulla riforma stessa.

2. Possibili modalità di recupero dei costi di trasporto mediante l'applicazione di un corrispettivo variabile e relativo ambito di applicazione

- 2.1 La riforma, secondo le modalità operative illustrate con il primo documento per la consultazione, implicherebbe che a ciascun PdR sia attribuita una capacità di trasporto che, oltre al consumo annuo o CA, dipenda da categoria di utilizzo del gas, zona e regione climatica.
- 2.2 In risposta al documento per la consultazione è stato richiesto di esplorare la possibile variabilizzazione del costo di trasporto, in linea con gli approfondimenti già richiesti dalla deliberazione 147/2019/R/gas. A tale riguardo è stato rappresentato che l'applicazione di un corrispettivo variabile consentirebbe di minimizzare gli impatti della riforma rispetto a condizioni contrattuali della fornitura ai clienti finali che prevedono il recupero dei costi fissi di trasporto sostenuti in funzione dell'energia prelevata. Tali condizioni sarebbero infatti ampiamente diffuse oltre che previste nell'ambito delle condizioni economiche di fornitura applicate ai clienti finali in regime di tutela definite dal *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane* o TIVG.
- 2.3 Inoltre, è stato rilevato che l'adozione di un corrispettivo unico a livello nazionale, specie se applicato in relazione ai clienti con minori consumi, avrebbe vantaggi in termini di semplificazione e sviluppo della concorrenza, specie in vista della

rimozione della tutela di prezzo, e sarebbe di più facile applicazione risultando minimizzati gli impatti sui sistemi di fatturazione dei clienti.

- 2.4 Peraltro, non va trascurato che l'adozione in prima applicazione di un corrispettivo unico nazionale, consentirebbe di approfondire le modalità di attribuzione delle categorie d'uso ai PdR funzionale a prevenire che vi possano essere dichiarazioni di categorie non corrette allo scopo di minimizzare il costo di trasporto da sostenere.
- 2.5 È stata infine ribadita la necessità che, nel rivedere le modalità di attribuzione del costo di trasporto nell'ambito delle condizioni economiche di fornitura di cui al TIVG, sia garantita la neutralità del venditore rispetto ai costi di capacità che si trova a sostenere.
- 2.6 L'Autorità ritiene che le considerazioni espresse siano meritevoli di attenzione, anche alla luce dell'opportunità di assicurare gradualità e semplicità nell'introduzione della riforma.
- 2.7 In particolare, si ritiene che la previsione di un corrispettivo variabile a copertura dei costi di trasporto possa riguardare i clienti con minori consumi (individuabili nell'ambito del *settlement* come quelli appartenenti alle tipologie di cui al comma 1.1, lettere q) e r) del TISG¹) oltre quelli che hanno attualmente diritto alle condizioni di tutela ossia i clienti finali con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 4.1, lettera a) e lettera b) del TIVG. Per le finalità del presente documento di consultazione i clienti finali così individuati verranno indicati come clienti con costi di trasporto variabili o clienti CTV.
- 2.8 I costi di trasporto afferenti ai clienti CTV sarebbero quindi recuperati attraverso l'applicazione ai medesimi di un corrispettivo variabile unico a livello nazionale definito come:

$$CRV_{CCTV} = \frac{\sum_k [CTC_{CCTV}^k \cdot (CP_u^k + CM^{T,k}) \cdot CA_{CCTV}^k]}{\sum_k CA_{CCTV}^k}$$

dove:

- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita relativo al k-esimo impianto di distribuzione;
- $CM^{T,k}$ è il corrispettivo per il servizio di misura di cui all'Articolo 20 della *Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023* o RTTG relativo al k-esimo impianto di distribuzione;
- CA_{CCTV}^k è il consumo annuo dei clienti CTV nel k-esimo impianto di distribuzione;

¹ Al comma 1.1. del TISG

- lettera q) sono definiti i PdR misurati mensilmente o PdR MM come i punti di riconsegna per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti all'Articolo 14, comma 14.1, lettera d) del TIVG;

- lettera r) sono definiti i PdR misurati con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero o PdR MY come i punti di riconsegna per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti dall'Articolo 14, comma 14.1, lettere da a) a c) del TIVG.

- CTC_{CCTV}^k è la capacità di trasporto convenzionale attribuita ai clienti CTV nel k-esimo impianto di distribuzione.

2.9 Il corrispettivo QT_{trasp} di cui al comma 8.2 del TIVG² risulterebbe quindi pari a:

$$QT_{trasp} = \frac{CRV_{CCTV} + CV_U + CV_{FC}}{PCS}$$

dove:

- CV_U è il corrispettivo unitario variabile di cui all'articolo 17 della RTTG;
- CV_{FC} è il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi di cui all'articolo 18 della RTTG;
- PCS è il valore del potere calorifico superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc.

2.10 Al fine di mantenere l'invarianza rispetto ai flussi di cassa dei corrispettivi di capacità per le imprese di trasporto potrebbe essere previsto che siano compensate con la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali o CSEA le differenze fra gli importi mensilmente applicati afferenti al corrispettivo variabile applicati agli utenti e gli importi derivanti dai corrispettivi di capacità di trasporto che, in mancanza di variabilizzazione, sarebbero applicati per i clienti CTV. Ai fini della gestione di questo meccanismo dovranno essere previsti i flussi informativi tra le imprese di trasporto e CSEA.

2.11 Un ulteriore aspetto da considerare è che, su base annua, il saldo delle sterilizzazioni potrebbe risultare non nullo, ad esempio in caso di differenze fra i volumi effettivamente prelevati presso i PdR per cui si applica il meccanismo e il consumo annuo dei medesimi PdR utilizzato per il calcolo del CRV_{CCTV} . Al fine di assicurare la copertura dei ricavi delle imprese di trasporto, potrebbe essere opportuno prevedere per limitare il rischio di anticipo di ammontari da altri conti presso CSEA, che il valore di valore del corrispettivo CRV_{CCTV} sia corretto attraverso un opportuno fattore che sulla base della variabilità del prelievo annuo effettivo

² Il termine di cui al comma 8.2 del TIVG è definito come:

$$QT_{trasp} = \frac{\sum_k \left[\frac{1}{0,25} \frac{365 \cdot PCS}{0,25} (CP_u^k + CM^{T,k}) \cdot E^k \right]}{\sum_k E^k} + \frac{CV_U + CV_{FC}}{PCS}$$

dove:

- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita relativo al k-esimo impianto di distribuzione;
- $CM^{T,k}$ è il corrispettivo per il servizio di misura di cui all'articolo 20 della RTTG;
- PCS è il valore del potere calorifico superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc;
- CV_U è il corrispettivo unitario variabile di cui all'articolo 17 della RTTG;
- CV_{FC} è il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi di cui all'articolo 18 della RTTG;
- E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei 36 mesi precedenti a disposizione;
- k sono gli impianti di distribuzione.

rispetto a quello atteso registrata negli scorsi anni, potrebbe essere, in prima applicazione, posto pari a 1,08.

- 2.12 L'applicazione di corrispettivi variabili ai costi di capacità di trasporto richiederà anche una integrazione delle attuali modalità di garanzia delle imprese di trasporto rispetto ai corrispettivi di trasporto che dovranno quindi essere dimensionate sulla base del prelievo atteso. Si tratta, peraltro, di una integrazione che sarebbe opportuna anche alla luce della crescente entità dei corrispettivi variabili applicati al gas prelevato.
- 2.13 Infine, per l'attuazione del meccanismo risulta indispensabile l'integrazione dei flussi informativi tra il Gestore del SII e le imprese di trasporto, relativi sia alla gestione del *settlement* sia ai processi di attribuzione della capacità. Nello specifico, in entrambi i casi, dovrebbe essere introdotto un ulteriore dettaglio nei flussi che individui, anche in forma aggregata, la quota di capacità e di prelievo relativa ai PdR di clienti finali aventi diritto alle condizioni di tutela per i quali si applica il corrispettivo *CRV_{CCTV}*.

S 1. Attribuzione del costo di trasporto del gas naturale mediante l'applicazione di un corrispettivo variabile e relativo ambito di applicazione

- *Si condivide l'insieme dei clienti finali per i quali applicare il corrispettivo variabile?*
- *Si condividono gli orientamenti esposti? Se no, per quali motivi e cosa si propone in alternativa?*

3. Trattamento dei clienti finali con consumi fuori punta

- 3.1 Il comma 6.6 della deliberazione 147/2019/R/gas ha previsto, tra l'altro, la valutazione delle possibili modalità di trattamento dei PdR la cui capacità è utilizzata prevalentemente al di fuori del periodo di punta stagionale.
- 3.2 Nell'assetto attuale se è ipotizzabile che il prelievo massimo dell'UdB presso un *city gate* avvenga nel periodo invernale, come è la norma, il medesimo utente si troverebbe nella condizione di poter servire clienti finali con consumi al di fuori del periodo invernale senza dover richiedere capacità aggiuntiva, con conseguenti risparmi in termini di costo della capacità di trasporto che possono essere trasferiti, in tutto o in parte, al cliente finale.
- 3.3 L'assetto prospettato nella deliberazione 147/2019/R/gas, prevedendo il conferimento della capacità sul massimo prelievo giornaliero dell'anno, non consentirebbe di ottenere questo risparmio con conseguenze anche sulle condizioni di fornitura applicate al cliente finale.
- 3.4 Si ritiene, pertanto, opportuno integrare le disposizioni della deliberazione 147/2019/R/gas prevedendo uno sconto associato al conferimento di capacità applicato al prelievo di gas naturale che avvenga al di fuori del periodo di punta. Nello specifico, lo sconto potrebbe essere applicato alla differenza fra il massimo prelievo registrato nel periodo fuori punta (che determina il corrispettivo complessivo) e il massimo prelievo del periodo invernale (che non dovrebbe essere

soggetto a sconti). Tale misura potrebbe essere applicata ai PdR con rilevazione dei consumi con dettaglio giornaliero, per i quali il prelievo convenzionale massimo e la capacità convenzionale massima sono calcolati sulla base del prelievo giornaliero massimo rilevato nei dodici mesi precedenti. Si tratta, quindi, dei PdR appartenenti alle categorie d'uso C2 e T1 per i quali, quindi, il prelievo convenzionale massimo PCM_{PdR} di cui al comma 3.1, lettera a), prima alinea della deliberazione 147/2019/R/gas, potrebbe essere calcolato come:

$$PCM_{PdR} = PI_{PdR} + f \cdot (PA_{PdR} - PI_{PdR})$$

dove:

- PI_{PdR} è il prelievo giornaliero massimo registrato nel periodo novembre - marzo compreso nei dodici mesi precedenti;
- PA_{PdR} è il prelievo giornaliero massimo registrato nei dodici mesi precedenti;
- f è un fattore di proporzionamento.

- 3.5 Ai fini della quantificazione del fattore f si potrebbe tenere conto dell'assetto previgente alla modifica delle tariffe di trasporto intervenuta nel 2020, per il quale il risparmio del cliente finale in termini di costo della capacità di trasporto può essere assunto pari al rapporto fra il costo della capacità di uscita dalla rete nazionale di trasporto e il costo della capacità comprensivo della capacità di riconsegna. Con tali assunzioni il fattore f risulterebbe pari a 0,43.
- 3.6 Per l'attuazione del meccanismo è necessario integrare le modalità di calcolo della capacità da parte del Gestore del SII relativamente ai PdR misurati con dettaglio giornaliero aventi categoria d'uso T1 e C2. L'intervento è stato valutato come particolarmente impattante in quanto prevede nuove implementazioni fattibili in 4-6 mesi a partire dalla data di richiesta di modifica; poiché quest'ultima non potrà che essere successiva all'emanazione della deliberazione con cui si adatteranno gli esiti della presente consultazione è evidente che, qualora approvato, lo sviluppo informatico richiesto non potrà essere pronto per il 1° ottobre 2022, data di entrata in vigore, allo stato dell'arte, della riforma sul conferimento di capacità.

S 2. *Trattamento dei clienti finali con consumi fuori punta*

- *Si condivide? Se no, per quali motivi e cosa si propone in alternativa?*
- *Si condivide il valore ipotizzato per il fattore f ?*

4. Trattamento dei clienti finali aventi categoria d'uso T2

- 4.1 In esito alla prima consultazione è stata segnalata da alcuni soggetti l'opportunità che i PdR - aventi profilo di prelievo T2 (uso tecnologico e riscaldamento) e con consumi rilevati con dettaglio giornaliero - siano trattati allo stesso modo dei PdR appartenenti alla categoria d'uso T1 (tecnologico).
- 4.2 In particolare, è stato richiesto che anche per questi PdR la capacità convenzionale di trasporto sia attribuita sulla base del prelievo giornaliero massimo rilevato anziché sulla base del consumo annuo e del profilo di prelievo di appartenenza.

- 4.3 In base all’assetto stabilito dalla deliberazione 147/2019/R/gas l’attribuzione della capacità convenzionale sulla base del prelievo giornaliero massimo è riservato ai soli PdR non aventi uso riscaldamento e con rilevazione con dettaglio giornaliero, ciò affinché l’attribuzione della capacità avvenga sulla base delle condizioni climatiche convenzionali assunte come riferimento.
- 4.4 A favore dell’ipotesi di uniformare il trattamento della categoria d’uso T2 alla T1 è stato rilevato che appartenerebbero alla prima PdR per i quali il consumo per riscaldamento costituisce una quota minima del prelievo complessivo. Inoltre, è stato rilevato che il diverso trattamento nell’attribuzione della capacità tra PdR con categoria d’uso T1 e T2 potrebbe indurre a dichiarare un uso piuttosto che un altro presso i PdR con uso tecnologico.
- 4.5 Occorre evidenziare che, in base alle conclusioni del primo documento per la consultazione, il valore massimo del profilo di prelievo della categoria d’uso T2 risulta superiore a quello della categoria T1 per valori compresi tra il 30% e il 90% circa, a seconda della zona e della regione climatica di appartenenza.
- 4.6 Per valutare l’impatto della proposta si consideri che, sulla base dell’assetto contenuto nel primo documento per la consultazione, i PdR aventi categoria d’uso T1 e T2 pesano insieme, a livello nazionale, per il 20% della capacità di trasporto dei *city gate*, rispettivamente per l’1,6% e il 17,9%. In termini di consumo annuo i PdR appartenenti alle due categorie d’uso costituiscono il 26,6% del totale, rispettivamente il 3,7% e il 22,9%, e la quasi totalità di questo consumo annuo ricade fra i PdR rilevati con dettaglio giornaliero.
- 4.7 Pertanto, sarebbe opportuno valutare nell’ambito della sperimentazione anche quest’aspetto prevedendo che per i PdR con rilevazione con dettaglio giornaliero dei consumi e categoria d’uso T2 la capacità venga calcolata secondo la stessa metodologia utilizzata per i PdR con categoria d’uso T1. In particolare, sarebbe utile considerare l’andamento della capacità così calcolata, in ciascun mese, dal gennaio 2021 (utilizzando quindi anche i prelievi mensili massimi del 2020) sino all’ultimo dato disponibile. Questo valore andrebbe poi confrontato con il valore calcolato per i medesimi PdR sulla base delle attuali modalità. Allo stato dell’arte, tale modifica potrebbe essere implementata per il 1° ottobre 2022, quindi non in tempi utili per una sperimentazione della medesima in mancanza di un posticipo dell’applicazione della riforma.

S 3. *Trattamento dei clienti finali aventi categoria d’uso T2*

- *Si concorda? Se no, per quali motivi e cosa si propone in alternativa?*

5. Gestione dei conguagli dei corrispettivi applicati in caso di rettifica di parametri e prelievi ed ulteriori aspetti inerenti ai processi di *settlement*

- 5.1 Le risposte al primo documento per la consultazione hanno evidenziato la necessità di evitare che errori nell’attribuzione dei consumi ai PdR possano determinare oneri non dovuti in capo agli UdB, oneri che dovranno essere necessariamente conguagliati successivamente.

- 5.2 A tale riguardo bisogna distinguere i PdR per i quali la capacità è attribuita sulla base del consumo annuo e della categoria d'uso dai PdR per i quali la capacità è calcolata sulla base del massimo prelievo degli ultimi dodici mesi.
- 5.3 Nel primo caso, occorre rilevare che l'attribuzione del consumo annuo e della categoria d'uso è effettuata in anticipo rispetto alla decorrenza dell'attribuzione della capacità per il nuovo anno termico, nell'ambito di un processo che consente a imprese di distribuzione e UDD di verificare la correttezza del valore del consumo annuo e provvedere alla rettifica di eventuali dati non corretti. Eventuali conguagli si dovrebbero, quindi, considerare nel caso residuale in cui l'errore nel calcolo del consumo annuo e/o nell'attribuzione della categoria d'uso emergesse in un momento successivo. Peraltro, nel caso si adottasse la variabilizzazione illustrata al capitolo 2, eventuali conguagli dei corrispettivi applicati per i clienti CTV deriverebbero da correzioni del volume allocato (e non dalle rettifiche del consumo annuo e della categoria d'uso) e potrebbero quindi essere regolati nell'ambito delle sessioni di aggiustamento così come per gli altri corrispettivi variabili di trasporto.
- 5.4 Nel secondo caso, invece, la capacità di trasporto, essendo calcolata sulla base delle allocazioni dei mesi precedenti, risulterebbe riadeguata a seguito della rettifica del dato non corretto da parte dell'impresa di distribuzione. Eventuali modalità di gestione dei relativi conguagli anche nei casi di subentro nella fornitura potranno essere definiti nell'ambito dei processi di adeguamento dei codici di rete unitamente alla valutazione dell'integrazione dei flussi informativi.
- 5.5 Occorre inoltre rilevare che sull'aspetto delle allocazioni anomale sono in corso di valutazione presso il Gestore del SII le modalità che consentano di evidenziarle con l'obiettivo, nel caso, di provvedere ad una "sterilizzazione" del consumo attribuito al PdR in esito all'esecuzione delle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento.
- 5.6 In particolare, a tale riguardo, nell'ambito dei tavoli tecnici condotti dal Gestore del SII con operatori e rappresentanti di associazioni sulle tematiche inerenti al *settlement* è stata prospettata l'introduzione, in luogo degli attuali criteri per la individuazione di prelievi anomali, di:
- un criterio di incoerenza basato sulla portata massima del gruppo di misura installato sul PdR definita come mc/giorno, la cui operatività potrebbe essere attivata già nel breve periodo, ossia da maggio 2022; peraltro, sempre con l'occasione dei tavoli tecnici, sono stati ripresentati i controlli di ammissibilità in fase di attivazione, voltura e consumo annuo già effettuati dal Gestore del SII proprio rispetto al parametro della portata massima del gruppo di misura. Tale criterio è stato condiviso dai partecipanti al tavolo, seppur con l'evidenziazione che, in quanto non ottimale, sarebbe auspicabile affinarlo in futuro;
 - una fase di "sterilizzazione" delle allocazioni considerate anomale in esito alle procedure di *settlement*, con riferimento alla quale è stata espressa dai partecipanti al tavolo una preferenza per la sostituzione del prelievo che supera la portata massima con il valore determinato utilizzando il profilo di prelievo e il consumo annuo assegnati al PdR. Sempre nell'ambito dei tavoli tecnici alcuni operatori hanno richiesto di imporre un prelievo pari al valore limite previsto per quella classe del gruppo di misura, mentre altri si sono detti contrari.

- 5.7 È importante chiarire che l'applicazione dei due passaggi sopra descritti - ad entrambe le sessioni di bilanciamento e di aggiustamento - dovrebbe riguardare un numero di casi residuali: infatti, anche alla luce dei miglioramenti introdotti nei flussi di misura, si ritiene che le allocazioni palesemente anomale, segnalate come dovute sostanzialmente ad errori nella compilazione dei flussi di misura, dovrebbero tendere a scomparire.
- 5.8 Occorre evidenziare che la “sterilizzazione” del prelievo anomalo non fa comunque venire meno la necessità di rettifica del dato che ha generato l'anomalia e la relativa responsabilità in capo all'impresa di distribuzione, responsabile delle attività di *metering* e *meter reading*, nella corretta esecuzione del *settlement*. Si pensi al riguardo al caso in cui il prelievo anomalo sia determinato dall'errata attribuzione del prelievo di più giorni ad un solo giorno. In tal caso è evidente che la “sterilizzazione” determinerebbe in ogni caso una mancata contabilizzazione di volumi prelevati con il conseguente determinarsi di oneri in capo al sistema in termini di delta *in-out*.
- 5.9 Pertanto, l'Autorità, tenendo anche conto dell'esigenza di semplicità di introduzione della misura, ritiene che per entrambe le sessioni di bilanciamento e di aggiustamento:
- a) l'allocazione sia individuata come anomala se superiore alla portata massima del gruppo di misura;
 - b) il predetto valore anomalo sia sostituito da un prelievo definito sulla base del consumo annuo e del profilo di prelievo attribuiti al PdR. Posto che per tale implementazione è stato rilevato dal Gestore del SII che i tempi di sviluppo variano in funzione della richiesta e del consolidamento della regolazione in 4-8 mesi, nelle more degli sviluppi necessari, il valore anomalo sarebbe sostituito con un prelievo definito sulla base della classe del gruppo di misura, ma prendendo a riferimento la cd “portata nominale”, che rappresenta approssimativamente la metà dell'intervallo di funzionamento regolare dell'apparato ed è espressa in mc/h, moltiplicata per 12 h per riportarsi al giorno.
- 5.10 È importante sottolineare che per l'estensione alla sessione di aggiustamento il Gestore del SII stima che l'intervento è tragguardabile per febbraio 2023 per la sessione pluriennale.
- 5.11 Vi è un ultimo aspetto, alquanto rilevante, che concerne i PdR che vengono esclusi dalle sessioni di *settlement* in base alle procedure adottate dal gestore del SII. Vista la numerica e i volumi significativi di mc stimati come non computati, si ritiene opportuno prevedere in questi casi che, sia nell'ambito delle sessioni di bilanciamento che in quelle di aggiustamento, venga adottata, al posto dell'esclusione, una profilazione basata sempre sul consumo annuo e sul profilo di prelievo attribuiti al PdR. Tale implementazione sarebbe fattibile per il Gestore del SII entro la fine del 2022. È importante rimarcare che questa eventualità non solleva l'operatore, cui viene trasmesso l'elenco dei PdR esclusi (con causale dettagliata di esclusione), dal sanare puntualmente il dato, consentendo così, alla successiva aggregazione utile, il calcolo dei consumi sulla base delle misure.

5.12 Tenendo conto che la fase di “sterilizzazione”, relativamente sia ai PdR che non hanno superato positivamente la verifica di coerenza sia ai PdR esclusi, non fa venire meno la necessità di rettifica del dato che ha generato l’anomalia e che, come anzi detto, la mancata correzione incide sull’efficiente esito delle sessioni di *settlement* con oneri in capo al sistema, potenzialmente anche non recuperabili, anche in prima attuazione delle linee di intervento delineate nella deliberazione 222/2020/R/gas, si ritiene opportuno introdurre un meccanismo che incentivi le imprese di distribuzione a procedere tempestivamente alla rettifica. Tale meccanismo potrebbe essere basato sul ritardo con cui il dato corretto viene progressivamente incluso nelle procedure di *settlement* nell’ambito delle sessioni di aggiustamento. Molto semplicemente il valore della penale *P* potrebbe essere calcolato in esito a ciascuna sessione di aggiustamento sulla base della seguente formula:

$$P = t * n$$

dove:

- *t* è un corrispettivo, espresso in €, che potrebbe essere posto inizialmente in linea con il valore degli indennizzi automatici base stabiliti per il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione gas dalla RQDG³;
- *n* è il numero che identifica la sessione di aggiustamento, successiva a quella di bilanciamento, nell’ambito della quale il Gestore del SII ha dovuto operare la “sterilizzazione” dell’allocazione risultata anomala ovvero *n* sarà pari a 1 nei casi di sterilizzazione effettuata nella prima sessione di aggiustamento utile, sarà pari a 2 se effettuata nella seconda successiva e così via.

5.13 Il valore di *P* sarà calcolato e comunicato all’impresa di distribuzione e a CSEA, in esito a ciascuna sessione di aggiustamento, dal Gestore del SII; gli importi saranno versati a CSEA secondo modalità e tempistiche da quest’ultima definite e saranno posti a valere sul conto relativo al *settlement* gas, istituito presso CSEA con la deliberazione 782/2017/R/gas, mantenendone separata evidenza.

5.14 Si ritiene, inoltre, necessario che il Gestore del SII informi l’Autorità e l’RdB sugli esiti del meccanismo al termine di ciascuna sessione, anche al fine di valutarne l’efficacia e l’eventuale integrazione.

5.15 Attualmente il valore del consumo annuo viene messo a disposizione dal SII in modalità PRE (da qui parte un periodo utile per l’invio di osservazioni) e FIN (post gestione segnalazioni); per quest’anno 2022:

- la pubblicazione PRE del consumo annuo è prevista per il 20 giugno;
- le segnalazioni potranno essere inviate fino al 31 luglio;
- la pubblicazione del FIN del consumo annuo è prevista per il 12 agosto e, di conseguenza, quella delle capacità il 31 agosto.

³ In linea con i valori della tabella L dell’RQDG il valore del corrispettivo *t* potrebbe essere posto pari a 35€ per i PdR con gruppo di misura fino alla classe G 6, 70€ per i PdR con gruppo di misura dalla classe G 10 alla classe G 25, e 140 € per i PdR con gruppo di misura dalla classe G 40.

5.16 Il Gestore del SII ha segnalato l'opportunità di prevedere un tempo congruo tra le due fasi PRE e FIN e di anticipare il calcolo del consumo annuo. Inoltre, in accordo con l'RdB, ha presentato una modifica ritenuta migliorativa in merito alle vigenti tempistiche delle sessioni di *settlement*, proposta che è sintetizzata nella seguente tabella.

Aggiustamento Pluriennale	Calcolo CA	Aggiustamento Annuale
<ul style="list-style-type: none"> • Pluriennale Pre pubblicata entro il 15 gennaio • Segnalazioni entro il 28 febbraio • Pluriennale Fin pubblicata entro il 31 marzo 	<ul style="list-style-type: none"> • CA Pre pubblicata entro il 20 giugno • Segnalazioni entro il 20 luglio • CA Fin pubblicata entro il 5 agosto 	<ul style="list-style-type: none"> • Annuale Pre pubblicata entro il 30 aprile • Segnalazioni entro il 31 maggio • Annuale Fin pubblicata entro il 30 giugno

5.17 Sempre sul calcolo del consumo annuo, fondamentale per la determinazione della capacità da attribuire al PdR, sono pervenute richieste volte ad anticipare ai primi mesi dell'anno il computo di tale parametro. Nello specifico, è stata evidenziata la necessità che il processo di calcolo e di messa a disposizione del CA sia anticipato ai mesi tra gennaio e marzo (a decorrere, quindi, dall'anno 2023, con pubblicazione definitiva a marzo), in modo che gli operatori possano disporre dei dati relativi alla capacità con congruo anticipo sia per l'aggiornamento dei loro listini commerciali che per l'aggiornamento delle garanzie da prestare alle imprese di trasporto, elemento considerato di estrema delicatezza in questo periodo di tensione dei prezzi.

5.18 Sul punto occorre rilevare che un tale anticipo potrebbe comportare, con un'alta probabilità, l'utilizzo di dati di misura antecedenti all'anno solare, e forse anche all'anno termico, in essere al momento del calcolo, quindi, dati che potrebbero in qualche modo "falsare" il valore del consumo annuo determinato, peraltro non garantendo la consuntivazione del periodo invernale. D'altra parte, non è immediato apprezzare la rilevanza della richiesta di anticipare il calcolo e la messa a disposizione del CA dal momento che, per quanto riguarda i processi funzionali alla determinazione delle capacità di trasporto, esso è funzionale alla determinazione di grandezze fisse e non comprimibili nell'ambito delle negoziazioni contrattuali.

S 4. Gestione dei conguagli dei corrispettivi applicati in caso di rettifica di parametri e prelievi ed ulteriori aspetti inerenti ai processi di settlement

- Si concorda? Se no, per quali motivi e cosa si propone in alternativa?
- Si condivide la proposta sulla variazione delle tempistiche delle sessioni di settlement?
- Quale tempistica si ritiene più congrua per il calcolo del consumo annuo?
- Si concorda sulla proposta per i PdR esclusi?

6. Entrata in vigore della riforma

- 6.1 Sono pervenute segnalazioni da parte di due associazioni di operatori che, pur ribadendo piena condivisione degli obiettivi della riforma dei conferimenti della capacità di trasporto, esprimono preoccupazione in ragione del fatto che la sperimentazione è ancora in corso e il quadro normativo non ancora del tutto delineato, ma soprattutto per possibili criticità connesse all'utilizzo, ai fini della riforma, di un *data set* che presenta ancora anomalie ed errori; una di esse ha richiesto espressamente il rinvio dell'entrata in vigore della riforma all'anno termico 2023-2024.
- 6.2 Alla luce dello stato dell'arte della sperimentazione - nonché delle ulteriori eventuali implementazioni informatiche richieste da quanto qui consultato - e del contesto internazionale che si è generato, con evidenti conseguenze sul mercato e sui prezzi, si ritiene che sia opportuno rinviare l'avvio della riforma dei conferimenti di capacità al 1° ottobre 2023.

<p><i>S 5. Rinvio dell'entrata in vigore della riforma</i></p>

<p>- <i>Si concorda? Se no, per quali motivi?</i></p>
